

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CITARISTI, MORO, TESINI ARISTIDE, FERRARI
SILVESTRO, SANGALLI, ABETE, BONFERRONI**

Presentata il 15 ottobre 1980

Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche degli Enti locali e delle imprese autoproduttrici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale periodo di grave crisi energetica pone con tutta evidenza la necessità di incrementare quanto più possibile la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prima fra tutte quella idrica, e quindi di provvedere con urgenza, da un lato, allo sfruttamento di ogni residua disponibilità attraverso la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici e, dall'altro, alla ristrutturazione ed al potenziamento di quelli esistenti.

Al riguardo risulta che l'ENEL ha già programmato le linee esecutive di nuove costruzioni, provvedendo, nel contempo, ad un organico e razionale coordinamento degli impianti idroelettrici in atto, al fine di incrementare e migliorare la loro utilizzazione.

Nell'ambito di questa prospettiva si inserisce il complesso problema di un certo

numero di impianti idroelettrici, con potenza nominale superiore a 3.000 kW, degli enti locali e delle imprese autoproduttrici, di cui alcune a partecipazione statale, le cui concessioni vengono ormai a scadere il 31 gennaio 1981 o in data immediatamente successiva, e che in base alla vigente normativa di cui all'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed all'articolo 9, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dovrebbero passare in proprietà all'ENEL, all'atto della loro scadenza.

Trattasi di impianti costruiti 50-60 anni fa circa che, pur essendo tutt'ora in regolare stato di funzionamento, tuttavia non possono non risentire della concezio-

ne antiquata e del peso del lungo esercizio; ciò che però consente molteplici possibilità di ammodernamenti, ampliamenti e ristrutturazioni che è quanto mai urgente e necessario realizzare nell'interesse generale del Paese, per incrementare l'attuale producibilità.

Da tali impianti gli enti locali e le imprese autoproduttrici traggono quella disponibilità di energia e di potenza, a prezzo di costo, che per loro assume vitale importanza, in quanto assicura la continuità, per gli uni, dell'espletamento dei loro servizi pubblici e, per gli altri, dell'esercizio dei propri stabilimenti e servizi.

È evidente per altro che i detti enti ed imprese hanno anche tutto l'interesse ad attuare ogni possibile intervento ai propri impianti per i fini di cui sopra, purché, ovviamente, possano mantenerne la disponibilità con un adeguato prolungamento della concessione.

D'altra parte però è da riconoscere che l'ENEL, per realizzare i suoi programmi esecutivi di nuovi impianti, ha necessità di entrare in possesso, come per altro la vigente normativa gli consente, di alcuni di tali impianti alla loro scadenza, sicché occorre opportunamente temperare, nel pubblico generale interesse, le diverse esigenze delle due parti, per favorire la realizzazione di ogni possibile incremento e/o miglioramento, e per non privare bruscamente gli attuali concessionari della disponibilità di energia dei propri impianti.

A tali fini è appunto intesa la presente proposta di legge, la quale, di fronte alla imminente scadenza di tali impianti, si basa essenzialmente sulla distinzione, di fatto, tra quelli che sono interessati da lavori programmati dall'ENEL, e quelli che non lo sono.

Gli articoli 1 e 2 dispongono quindi che i primi, cioè quelli interessati dai lavori ENEL, e per i quali diventa operante il loro passaggio in proprietà dell'ENEL, vengano affidati in gestione provvisoria, con tutti i relativi oneri, allo stesso concessionario cessante, fino a che ne sarà possibile l'esercizio, totale o parziale.

Con l'articolo 3 si intende andare incontro alle concrete preoccupazioni per

le gravi conseguenze che potrebbero derivare, in particolare nell'attuale situazione economica ed energetica generale, ai concessionari delle derivazioni dalla perdita di disponibilità della potenza e dell'energia dei propri impianti idroelettrici; tali preoccupazioni riguardano ovviamente sia le aziende degli enti locali, la cui attività è rivolta a fini di pubblico interesse, sia le imprese industriali per la maggioranza delle quali la disponibilità di energia a costo basso e stabile, come quella fornita dai loro impianti idroelettrici, risulta fattore indispensabile non solo per il mantenimento di una posizione di concorrenzialità sul piano del mercato internazionale, ma per la sopravvivenza stessa delle loro attività industriali, le quali in molti casi sono sorte e si sono localizzate proprio in funzione della detta disponibilità.

Per tenere il necessario conto di queste esigenze ed evitare pregiudizievole scompensi all'equilibrio tecnico-economico delle imprese, con l'articolo 3 viene ad essere garantita la disponibilità al costo a moneta costante dell'energia e della potenza producibili in quantità stabile per un primo periodo di tempo successivo alla fermata dell'impianto e in seguito in misura gradualmente decrescente sino all'annullamento al termine di un secondo periodo.

L'articolo 4 risponde al fine di non lasciare inutilizzata ogni sia pure modesta possibilità di produzione di energia idroelettrica.

L'articolo 5 si basa sul fatto che, a norma di legge, le opere idrauliche dell'impianto (presa, serbatoi, condotte, eccetera) alla scadenza della concessione passano gratuitamente in proprietà dell'ENEL, per cui appare equo imporre all'utente il pagamento di un canone per l'uso di tali opere.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano il secondo gruppo di impianti: quelli cioè non interessati da lavori ENEL.

Poiché per tali impianti non sussiste un interesse concreto dell'ENEL ad entrarne in possesso, e poiché sussiste, per contro, l'interesse vitale del concessionario

rio a mantenerne la disponibilità, viene concessa intanto una breve proroga della scadenza, per altro imminente, e quindi viene indotto il concessionario stesso ad attuare tutti i possibili interventi, con la promessa di una nuova durata della sua concessione.

Vengono in particolare salvaguardati i compiti affidati all'ENEL dalla legge per il coordinamento dell'esercizio delle attività elettriche.

Gli articoli 10 ed 11 contengono disposizioni procedurali necessarie per rendere applicabili le norme dei precedenti articoli.

L'articolo 12 estende anche agli impianti in scadenza dopo il 31 dicembre 1985, alcune disposizioni della presente legge, in modo da metterli su di uno stesso piano di possibilità.

L'articolo 13, infine, allo scopo di evitare una diversa interpretazione, precisa che la legge si applica in tutto il territorio nazionale, ivi comprese quindi le regioni a statuto speciale, le quali, per altro, conservano le attribuzioni amministrative-procedurali ed i privilegi economici previsti dai rispettivi Statuti in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le grandi derivazioni idroelettriche degli Enti locali e delle imprese autoproduttrici, interessate da lavori previsti da programmi esecutivi dell'ENEL per l'utilizzazione coordinata del relativo bacino idrografico, sono affidate, all'atto della scadenza della concessione, in gestione temporanea e provvisoria ai concessionari cessanti; le opere relative passano in proprietà dell'ENEL, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e dell'articolo 9, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La gestione cesserà allorché in conseguenza dell'avvenuta concessione all'ENEL e dello stato di avanzamento dei lavori, non sarà più possibile l'utilizzazione della derivazione e l'impianto idroelettrico dovrà essere definitivamente fermato.

ART. 2.

Nel periodo della gestione sono interamente a carico dell'utente tutti gli obblighi derivanti dalla relativa concessione e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché gli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria dell'impianto ed annessi macchinari ed attrezzature.

ART. 3.

Allo scopo di non turbare l'equilibrio tecnico-economico dei servizi pubblici e delle attività industriali cui è destinata la produzione degli impianti in scadenza, l'ENEL riserva al concessionario cessante, a partire dalla data di definitiva fermata dell'impianto di cui all'articolo 1, una quantità di potenza e di energia equiva-

lente a quella producibile con l'impianto stesso (tenuto conto della eventuale utilizzazione personale di cui all'articolo 4) costante per i primi 10 anni, ed in seguito gradualmente decrescente sino ad annullarsi allo scadere del 20° anno.

La detta cessione avviene ad un prezzo per kWh eguale, a moneta costante, al costo di esercizio dell'impianto all'atto della fermata.

ART. 4.

Qualora, ultimati i lavori programmati dall'ENEL, risulti comunque possibile od attuabile una utilizzazione residua della derivazione, l'utente cessante può continuarne in via definitiva l'esercizio, dietro presentazione di documentata istanza ai sensi del richiamato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

ART. 5.

Per l'uso parziale o totale delle opere idrauliche reversibili della derivazione, lo utente è tenuto a corrispondere all'ENEL per il periodo di utilizzazione successivo alla originaria scadenza, un corrispettivo annuo da determinarsi consensualmente dalle due parti.

ART. 6.

La durata delle grandi derivazioni idroelettriche in scadenza entro il 31 dicembre 1985, degli enti locali e delle imprese autoproduttrici, che non risultino interessate da lavori programmati dall'ENEL, è prorogata fino alla stessa data del 31 dicembre 1985.

A partire dal 1° gennaio 1986, giorno successivo alla scadenza della proroga, si applicano le stesse disposizioni di cui al precedente articolo 3.

Per gli impianti di cui al primo comma del presente articolo l'ENEL, in luogo della fornitura prevista all'articolo 3 della presente legge, potrà conferire al

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

concessionario cessante l'esercizio della derivazione per un periodo di anni 20 rinnovabili con gli obblighi di cui all'articolo 2 e verso il pagamento di un canone ai sensi dell'articolo 5.

ART. 7.

I titolari delle derivazioni idroelettriche prorogate a norma del precedente articolo 6, che alla scadenza del periodo di proroga intendano conseguire una nuova durata della propria derivazione, devono presentare al Ministero dei lavori pubblici, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto di massima contemplante le varianti, gli aggiornamenti e le ristrutturazioni che è possibile attuare nel proprio impianto idroelettrico, per incrementarne o migliorarne l'attuale producibilità.

ART. 8.

Previo l'esperimento dell'istruttoria abbreviata sul progetto di cui al precedente articolo 7 a norma del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni, e sentito l'ENEL ai fini del coordinamento delle attività elettriche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, assegna, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, una nuova durata della originaria concessione, tenendo conto degli incrementi in energia o potenza previsti, della entità e della spesa degli interventi da attuare e dei vantaggi derivanti al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Saranno stabilite specifiche condizioni per assicurare l'osservanza del coordinamento dell'esercizio delle attività elettriche affidato all'ENEL a norma degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La concessione della nuova durata è dichiarata senza effetto con decreto del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ministro dei lavori pubblici nei riguardi di quelle derivazioni idroelettriche per le quali non vengano attuate nei termini stabiliti le opere del progetto approvato.

ART. 9.

Per le concessioni idroelettriche oggetto della proroga di cui al precedente articolo 6, i cui impianti sono annessi a stabilimenti industriali del concessionario o che soddisfano anche altre esigenze dei processi produttivi, la nuova durata sarà stabilita fino a che sussistano tali condizioni, ma con un massimo di anni 30 successivamente rinnovabili, indipendentemente dalla esecuzione degli interventi di cui ai precedenti articoli.

ART. 10.

Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge, l'ENEL, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, deve notificare ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e artigianato, nonché al concessionario interessato, l'esistenza o meno delle condizioni previste ai precedenti articoli 1 e 6.

In mancanza di tempestiva notifica, si intenderà che la derivazione idroelettrica non è interessata da lavori programmati dall'ENEL.

ART. 11.

Le divergenze nei rapporti economici tra l'ENEL ed i concessionari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono definite da un collegio arbitrale, conformemente a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775.

ART. 12.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche alle conces-

sioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1985; per esse la notifica dell'ENEL di cui all'articolo 10 va fatta tre anni prima della scadenza ed il progetto di massima di cui all'articolo 7 va presentato almeno un anno prima di tale data.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle concessioni già scadute anteriormente al 31 gennaio 1977.

ART. 13.

La presente legge si applica in tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze amministrative, in materia, delle regioni a statuto speciale e delle regioni ordinarie.